

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

OGGETTO	<i>Copertura assicurativa RCAuto a libro matricola</i>
----------------	--

STAZIONE APPALTANTE	<i>Città Metropolitana di Genova</i> <i>Sede Legale:</i> <i>Piazzale Mazzini, 2</i> <i>16122 – GENOVA (GE)</i> <i>C.F. 80007350103</i>
----------------------------	--

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Stefano Salvarani</i>
--------------------------------------	--------------------------

CENTRALE DI COMMITTENZA	<i>Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana</i>
--------------------------------	--

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA	<i>Rossella Bardinu</i>
---	-------------------------

DEFINIZIONI	
Contraente/Ente	<i>La Città Metropolitana di Genova che stipula il contratto di assicurazione</i>
Assicurazione	<i>Il contratto di assicurazione</i>
Polizza/Contratto	<i>Il documento che prova l'assicurazione</i>
Società	<i>L'impresa assicuratrice (e le coassicuratrici)</i>
Broker	<i>La ASSIDEA Srl</i>
Premio	<i>La somma dovuta dal Contraente alla Società</i>
Sinistro	<i>Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione</i>
Indennizzo	<i>La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro</i>

SOMMARIO	
	<i>Pagina</i>
SEZIONE A – COPERTURA ASSICURATIVA RCA	5
A.1. Formula Tariffaria RCA.	5
A.2. Condizioni aggiuntive RCA.	5
A.3. Condizioni aggiuntive RCA sempre valide per veicoli adibiti a trasporto cose.....	5
A.4. Condizioni aggiuntive a libro matricola.	5
ALLEGATO A	6
SEZIONE B – CONDIZIONI AGGIUNTIVE RCA	10
B.1. Rinuncia alla rivalsa per uso di veicolo aziendale.....	10
B.2. Rinuncia alla rivalsa per guida con patente idonea ma scaduta.....	10
B.3. Ricorso terzi da incendio.....	10
B.4. Responsabilità civile dei trasportati.....	11
B.5. Danni a cose di terzi trasportate.....	11
SEZIONE C – CONDIZIONI AGGIUNTIVE RCA	12
C.1. Rinuncia alla rivalsa per i trasporti su veicoli destinati a trasporto cose.....	12
C.2. Carico e scarico.....	12
ALLEGATO B	13

Premesse.

Si precisa che, qualora la Società non disponga di massimale unico, saranno accettati massimali bipartiti purché il massimale per sinistro sia di importo pari od immediatamente superiore a quelli indicati.

In tal caso tali massimali andranno espressamente indicati con apposita dichiarazione in allegato al modello di offerta.

Si fa presente quanto segue:

- nell'allegato elenco veicoli è indicato l'intero parco veicoli/natanti di proprietà dell'Ente od in uso allo stesso a qualsiasi titolo per il quale dovrà essere fornita complessiva quotazione;
- classe di merito per tariffa B/M e Pejus - quelli indicati nell'allegato c.s.d.;
- in riferimento alle garanzie CVT (incendio, furto, eventi speciali, kasko), per ciascun veicolo da assicurare è indicato il relativo valore. Non sono previste garanzie CVT in riferimento ai veicoli da assicurare.

- relativamente ai veicoli speciali, si intendono "veicoli di trasporto attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporto specifico" quelli così indicati in base alla carta di circolazione o a dichiarazione del Contraente. L'allegato elenco veicoli costituisce dichiarazione del Contraente sia per quanto sopra che in caso di eventuale mancata consegna della copia della carta di circolazione, certificato o licenza di navigazione (natanti).

- è tassativamente richiesto:
 - polizza a libro matricola per tutti i veicoli di proprietà od in uso all'Ente; è consentita
 - polizza singola per i natanti di proprietà od in uso all'Ente.Esclusivamente per motivi tecnici, è altresì consentita l'emissione di polizza singola per rimorchi (rischio statico) ad identiche condizioni normative (in quanto pertinenti) riportate nel capitolato.

- Dovrà altresì essere consentita, qualora richiesta, la proroga tecnica per un massimo di giorni 180, ai sensi dell'articolo 10 delle "Condizioni particolari di contratto".

Nb:

- **Alla Società aggiudicataria i contratti saranno inviati copie dei libretti di circolazione in tempo utile per l'emissione dello stesso. Il contratto emesso dovrà tenere conto, in base ai documenti presentati, anche in sede tariffaria, della effettiva posizione dei mezzi da assicurare rispetto all'offerta presentata ed alla forma tariffaria indicata;**
- **le carte di circolazione dei mezzi assicurati riportano la denominazione Provincia di Genova, alla quale è subentrata la Città Metropolitana di Genova in base alla legge del 7 aprile 2014 n. 56.**

Fermo quanto indicato nel N.B. di cui sopra, la Società aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del premio offerto per tutta la durata del contratto, con la sola esclusione di variazioni di rischio, modificazioni di garanzia richieste dall'Ente nel corso della durata del contratto stesso o di modifiche di legge eventualmente intervenute.

La Società aggiudicataria il contratto dovrà, altresì, consentire variazioni, a richiesta dell'Ente, per inclusioni, esclusioni o sostituzioni di veicoli anche in corso d'anno ad analoghe condizioni di contratto, agli stessi tassi/premi offerti per le garanzie corpi veicoli terrestri (CVT) se previste o se richieste anche successivamente alla stipula del contratto per inserimento di nuovi veicoli assicurati, ed a tariffa in corso al momento della offerta presentata compresi gli eventuali sconti praticati, con la sola esclusione delle modifiche di legge eventualmente intervenute o di variazioni di garanzia richieste dall'Ente.

In caso di sostituzione di veicoli assicurati mediante formula tariffaria Bonus/Malus (o altra forma tariffaria che presupponga l'applicazione di classi di merito) con altro veicolo simile, a richiesta del Contraente, dovrà essere mantenuta la classe di merito relativa al veicolo sostituito.

Inoltre, in caso di emissione di polizze singole (rimorchi – rischio statico e natanti), la Società aggiudicataria i contratti dovrà, altresì, consentire la stipula di nuove assicurazioni per inclusioni o sostituzioni in corso d'anno ad analoghe condizioni di contratto, in quanto compatibili, ed a tariffa/premi/tassi in corso al momento della offerta presentata compresi gli eventuali sconti praticati, con la sola esclusione delle modifiche di legge eventualmente intervenute o di variazioni di garanzia richieste dall'Ente.

In caso di nuove acquisizioni non seguite da sostituzioni dovrà essere consentita la durata di anni uno più rateo alla firma.

Le tariffe offerte dovranno essere riferite tutte alla zona territoriale di GENOVA.

SEZIONE A - COPERTURA ASSICURATIVA RCA

MASSIMALE UNICO ASSICURATO – CATEGORIE DI VEICOLI/NATANTI:	
per gli autocarri	15.000.000,00
per tutti gli altri veicoli	8.000.000,00

A.1 Formula Tariffaria RCA

- autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo: Bonus/Malus
- autocarri, motocicli, ciclomotori, motoveicoli e quadricicli anche per trasporto di cose: Bonus/Malus (B/M) o Tariffa Fissa con maggiorazione Pejus o altra forma che tenga conto della sinistrosità dei veicoli da assicurare con esclusione della forma “in franchigia”
- restanti veicoli/natanti: tariffa fissa o Bonus/Malus (B/M) o altra forma che tenga conto della sinistrosità dei veicoli da assicurare con esclusione della forma “in franchigia”

A.2 Condizioni aggiuntive RCA e natanti sempre operanti per i veicoli assicurati

- ricorso terzi da incendio per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di RCA stipulata ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005 N. 209 e successive modificazioni/integrazioni - € 160.000,00;
- responsabilità civile dei trasportati;
- rinuncia alla rivalsa per uso di veicolo aziendale da parte di dipendenti e collaboratori e/o persona autorizzata;
- rinuncia alla rivalsa per guida con patente idonea ma scaduta;
- danni a cose di terzi trasportate (relativamente ad autotassametri, autovetture e motocarrozette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus, compreso autobus per trasporto privato e scuolabus);
- danni a cose ed animali di terzi non trasportati (relativamente ai natanti).

A.3 Condizioni aggiuntive RCA sempre valide per veicoli adibiti a trasporto cose e/o per veicoli attrezzati al trasporto di persone diversamente abili o veicoli speciali

- carico e scarico per veicoli adibiti a trasporto cose e/o persone diversamente abili o veicoli speciali;
- carico e scarico per veicoli adibiti a trasporto cose e/o persone diversamente abili o veicoli speciali compresi dispositivi meccanici e/o elettromeccanici;
- rinuncia alla rivalsa per i trasportati su veicoli destinati a trasporto di cose o veicoli speciali non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

A.4 Condizioni aggiuntive a libro matricola

- regolazione premio a carico della compagnia mediante appendice da presentarsi entro 60 gg. dalla scadenza annuale;
- foro competente: quello di residenza o sede del Contraente;
- esclusione di tacito rinnovo alla scadenza;
- termine per la denuncia di sinistro: gg. 30 da quando il Contraente ne sia venuto a conoscenza;
- clausola Broker.

Seguono allegati: A) e B).

Allegato A) alla polizza n.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO (clausole da riportarsi integralmente in polizza a libro matricola):

1) - Oggetto dell'assicurazione

Oggetto del contratto è l'assicurazione contro i rischi connessi alla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore in conformità alle norme di cui al D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 ed eventuali s.m.i., come da condizioni di assicurazione di cui alla circolare n. 202/1994/Auto – 10 – 16/11/94 – Sez. Tecnica dell'ANIA – allegato B), integrate, modificate e/o meglio specificate, oltre che dalle presenti condizioni particolari, dalle Condizioni speciali, particolari ed aggiuntive

Relativamente alla responsabilità civile, la Società assicura, in conformità alle norme di legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti anche se di proprietà di terzi.

L'assicurazione comprende altresì:

- la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli in aree private;
- la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- la responsabilità per il traino di rimorchi per le macchine operatrici;
- la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli per le macchine agricole;
- la responsabilità per il traino di rimorchi identificati con targa propria per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo abilitati a tale scopo;
- per i rimorchi, semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e/o per carrelli trainati, quando i veicoli assicurati non sono agganciati alla motrice, la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
- la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore sprovvisti di carta di circolazione.

Sono inclusi in garanzia i danni cagionati a terzi trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto.

Si dà atto che sono considerati "veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici" i veicoli così indicati in base alla carta di circolazione o quelli espressamente identificati dal Contraente a seguito di dichiarazione dello stesso. Per i veicoli su cingoli sono esclusi i danni causati alla pavimentazione stradale.

La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile personale del conducente dei veicoli assicurati.

L'assicurazione comprende, sulla base di quanto previsto dalle condizioni aggiuntive RCA che si intendono espressamente richiamate, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati in contratto sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive RCA.

Copertura assicurativa RCAuto a libro matricola

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione di veicoli a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

2) - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non é operante:

- a) se il conducente non é abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi é una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non é effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 ed eventuali s.m.i., la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Quanto riportato al punto - Esclusioni e rivalsa – delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende pertanto abrogato.

3) Libro Matricola

La polizza è amministrata a libro matricola.

L'assicurazione ha quindi per base un libro matricola, redatto a cura della compagnia di assicurazione, nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente. Sono previste nel corso della durata contrattuale, inclusioni, ed esclusioni di singoli veicoli, con regolazione del premio, in aumento o diminuzione, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia prestata o meno, da effettuarsi entro 60 giorni dalla scadenza della annualità assicurativa. Sono ammesse esclusioni di veicoli soltanto in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva. E' fatto salvo quanto indicato al punto che segue. E' ammessa altresì la sostituzione contemporanea di veicoli assicurati mediante forma tariffaria Bonus/Malus (o altra forma tariffaria che preveda l'applicazione di classi di merito) con altro veicolo similare. In tal caso, a richiesta del Contraente, al nuovo veicolo assicurato sarà attribuita la classe di merito in corso del veicolo sostituito. L'appendice di regolazione del premio, emessa dalla compagnia di assicurazione, dovrà essere pagata dalla parte debitrice entro 30 giorni dalla data di consegna della stessa al Broker. Per le inclusioni o le esclusioni, la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno della richiesta da parte del Contraente, o altra ora concordata con la Società, o comunque dalle ore 24.00 della data di restituzione all'Impresa del certificato. La richiesta del Contraente potrà essere effettuata a mezzo telegramma o altro mezzo (telefax, e-mail, PEC o simili) o tramite servizio postale, nel qual caso la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui le inclusioni/esclusioni sono state notificate

4) - Validità territoriale

La garanzia é valida per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e di tutti gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non risultino sbarrate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde – CV): la Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (CV).

5) - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo conforme ex art. 143 del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 ed eventuali s.m.i. e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto dal modulo stesso. La denuncia di sinistro dovrà essere inoltrata, a mezzo raccomandata (anche a mano), o altro mezzo (telefax, e-mail, PEC o simili), alla Società o all'Agenzia o al Broker di cui al successivo art. 12 al quale é assegnata la polizza, entro 30 giorni da quando il Contraente ne ha avuto conoscenza. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

6) - Rinuncia alla rivalsa

Salvo quanto previsto all'art. 2 delle presenti Condizioni particolari di polizza (Esclusioni e rivalsa) la Società rinuncia alla rivalsa nei confronti del Contraente, del proprietario, del conducente e dell'Assicurato.

Copertura assicurativa RCAuto a libro matricola

7) – Pagamento del premio – decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

La prima rata di premio deve essere pagata alla Società entro i 30 giorni successivi alla data di effetto del contratto. Qualora la consegna del contratto sia successiva a tale data, il pagamento della prima rata di premio dovrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla consegna del medesimo al broker. Il premio deve essere pagato alla Direzione della Società o alla Sede dell'Agenzia o del Broker di cui all'articolo 6 del capitolato speciale d'onori.

Il premio, fatto salvo il diverso ammontare per inclusioni/esclusioni, variazioni di rischio e/o modifiche richieste dal Contraente o di legge eventualmente intervenute, è quello finito indicato in sede di offerta che ha determinato la stipula del presente contratto, eventualmente modificato a seguito delle risultanze di cui alle carte di circolazione e/o delle attestazioni di rischi. Per i veicoli inclusi/esclusi nel corso della annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base ad analoghe condizioni di tariffa, e/o di tasso/premio, e di normativa stabilite alla stipula del contratto in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

8) – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento di rischio

Salvo il caso di dolo, gli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile non trovano applicazione.

Qualora il Contraente o il proprietario o l'Assicurato, abbia fornito indicazioni inesatte circa i dati relativi ai veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere le eventuali quote di premio non percepite, da corrispondersi in sede di regolazione del premio.

La Società si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti richiesti e la documentazione necessaria.

9) - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

10) - Esclusione tacito rinnovo

Alla scadenza il contratto non sarà rinnovato senza obbligo di disdetta. La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta per un periodo massimo di centottanta giorni dalla scadenza contrattuale.

11) - Precisazioni

Per quanto non previsto o derogato dalle condizioni particolari ed aggiuntive di contratto, si farà riferimento alle condizioni generali di assicurazione per i veicoli a motore ed alle norme di legge vigenti e del codice civile.

Si precisa inoltre quanto segue:

- le presenti norme, le norme di cui all'allegato B) alla presente polizza, nonché le condizioni di contratto tutte, particolari, aggiuntive e speciali, abrogano e sostituiscono qualsiasi condizione difforme predisposta o meno a stampa (compreso quanto eventualmente riportato in schede o altri moduli allegati), se ed in quanto incompatibile;
- si fa presente che laddove venga riportata la parola Azienda, Società, proprietario, qualora riferita al Contraente, la stessa sarà automaticamente sostituita dalla parola "Ente";
- per veicolo/mezzo si intende qualsiasi veicolo a motore di proprietà o in uso all'Ente a qualsiasi titolo, nonché i rimorchi destinati ad essere trainati da veicoli a motore;
- per Società/Impresa si intende l'Assicuratore;
- si fa presente che la le carte di circolazione dei mezzi assicurati riportano la denominazione Provincia di Genova, alla quale è subentrata la Città Metropolitana di Genova in base alla legge del 7 aprile 2014 n. 56.
- si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente o Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

12) – Osservazioni del bilancio tecnico

La Società dovrà redigere ed inviare all'Ente o al broker di cui all'articolo 6 del capitolato speciale d'onori, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri verificatisi e ad essa denunciati in tale periodo e di quelli verificatisi antecedentemente e non ancora definiti, nella quale dovranno essere contenute le seguenti informazioni minime:

- nr. del sinistro;
- data e luogo dell'accadimento;

Copertura assicurativa RCAuto a libro matricola

- data della richiesta di risarcimento;
- data dell'apertura del sinistro;
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato;
- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- eventuale contenzioso;
- rivalsa;
- stato della pratica.

13) Coassicurazione e delega

Qualora dall'offerta aggiudicataria risulti che l'Assicurazione è divisa fra diverse imprese coassicuratrici l'assicurazione è ripartita per quote come indicato nel sotto riportato riparto del premio:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione (%)
	Coassicuratrice/Delegataria	
	Coassicuratrice/Delegante	
	Coassicuratrice/Delegante	
	TOTALE	100

Si applica quanto previsto dall'articolo 11 del Capitolo Speciale d'Oneri.

Si allega:

- Circolare Sez. Tecnica ANIA – n. 202/1994/AUTO – 10 – 16/11/94 (allegato B a polizza n.).

SEZIONE B - CONDIZIONI AGGIUNTIVE R.C.A.**(SEMPRE VALIDE ED OPERANTI PER I VEICOLI ASSICURATI)**

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni tutte di contratto, per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria, l'assicurazione é prestata anche in base a quanto sotto riportato:

B.1 Rinuncia alla rivalsa per uso di veicolo aziendale da parte di dipendenti e collaboratori

Preso atto che il veicolo indicato in polizza, é dato in uso dal Contraente, dal proprietario o da Società locataria (leasing) a dipendenti, segretario/direttore generale, amministratori, collaboratori (anche occasionali) del Contraente, anche in riferimento ad eventuali Istituzioni ex art. 114 – D.Lgs. n. 267/2000, o a persona autorizzata dallo stesso, la Società, a parziale deroga delle condizioni di contratto, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente, del proprietario o della Società locataria:

- * se il conducente non é abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- * nel caso di danni subiti dai terzi trasportati , se il trasporto non é effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

L'assicurazione non é operante nel caso in cui il Contraente, il proprietario o la Società locataria fosse a conoscenza della cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

B.2 Rinuncia alla rivalsa per guida con patente idonea ma scaduta

A parziale deroga dell'art. 2 delle C.P.A. – **Esclusioni e rivalsa** - la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente, del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persone che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbiano involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo assicurato.

B.3 Ricorso terzi da incendio

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per i danni diretti involontariamente cagionati a terzi da incendio e/o scoppio, anche del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato in polizza, fino alla concorrenza di € 160.000,00 per ogni sinistro.

La garanzia é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita e sino alla concorrenza del 10% di tale somma.

La garanzia opera per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di assicurazione obbligatoria stipulata ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 ed eventuali s.m.i.

Definizione di terzi

Non sono considerati terzi le persone indicate dall'art. 129 del D.Lgs. n. 209/2005 ed eventuali s.m.i.

Esclusioni

La garanzia non comprende i danni :

- * alle cose mobili in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
- * da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

Copertura assicurativa RCAuto a libro matricola

* da dolo del Contraente e/o Assicurato.

B.4 Responsabilità civile dei trasportati

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni causati a terzi o cose ed animali di terzi, alle condizioni contrattuali previste per la responsabilità dell'Assicurato e per un massimale pari a quello garantito dalla polizza di Responsabilità Civile Auto.

B.5 Danni a cose di terzi trasportate su autotassametri, autovetture e motocarrozette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus (compreso scuolabus o autobus per trasporto privato)

La Società assicura la responsabilità del Contraente e – se persona diversa – del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

SEZIONE C - CONDIZIONI AGGIUNTIVE R.C.A.

(SEMPRE VALIDE ED OPERANTI PER VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO COSE E/O PER VEICOLI ATTREZZATI AL TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI O PER VEICOLI SPECIALI)

C.1 Rinuncia alla rivalsa per i trasporti su veicoli destinati a trasporto di cose

A parziale deroga delle condizioni di contratto, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente, del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

C.2 Carico e scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico sul veicolo e viceversa, comprese le operazioni di salita e discesa di portatori di handicap o di persone diversamente abili costretti su sedie a rotelle o altro, anche se eseguite con mezzi o dispositivi meccanici e/o elettromeccanici. Sono esclusi i danni alle cose eventualmente trasportate od in consegna.

Agli effetti del presente allegato, ed in relazione a tutte le clausole previste, si conviene tra le Parti che, laddove venga riportata la parola Azienda, Società (riferito al Contraente), proprietario (riferito al Contraente), la stessa sarà automaticamente sostituita dalla parola Ente.

Il Contraente**La Società**

ALLEGATO B A POLIZZA N. di cui forma parte integrante

LE CONDIZIONI GENERALI DI RIFERIMENTO INCENDIO-FURTO AUTO
Testo diramato dalla Sezione Tecnica per le Assicurazioni Automobili dell'ANIA
circolare n.202/19941Auto-10 - 16/11/94
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per.

"Assicurazione": il contratto di assicurazione;

"Polizza": il documento che prova l'assicurazione;

"Contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;

"Assicurato": la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

"Società": l'impresa assicuratrice;

"Premio": il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società per la cessione del rischio;

"Sinistro": l'evento dannoso per il quale è stata prestata la garanzia assicurativa;

"Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo contro i rischi:

- incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;
- furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso.

Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.

Sono esclusi dalla garanzia apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere.

Art. 2 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e nei Paesi per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. prestata dall'impresa.

Art. 3 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- c) causati da bruciature verificatisi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara.

Art. 4 - Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento di rischio

Ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipula del contratto, di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 5- Adeguamento del premio

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Copertura assicurativa RCAuto a libro matricola

Nel caso in cui il Contraente non comunichi almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate dall'Impresa. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 6 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

Art 7- Adeguamento del valore assicurato

L'Impresa si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell'art. 5.

Art. 8 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto all'impresa entro tre giorni da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

Nel caso di furto o rapina dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando all'impresa copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero la denuncia, dovrà essere reiterata all'Autorità italiana.

Art. 9 - Riparazioni - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dell'impresa, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

L'Impresa ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tale caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al 1° comma.

Art 10 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che il veicolo o le parti di esso, sottratte o danneggiate, avevano al momento del sinistro ovvero, se inferiore, dal costo della loro riparazione.

Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazione, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 11 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 8 e 9;
2. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

Copertura assicurativa RCAuto a libro matricola

Art. 12 - Scoperto e franchigia

In caso di furto e rapina, l'impresa corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto pattuiti.

Art.13 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno l'impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, e, in caso di furto totale senza ritrovamento, sempreché l'Assicurato, a richiesta dell'impresa, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

L'Impresa, sia in caso di furto parziale o totale che di rapina, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere eccezionalmente il certificato di chiusura istruttoria.

Art. 14 - Recuperi

L'Assicurato è tenuto ad informare l'impresa non appena abbia notizie del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare all'impresa la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito tra le parti secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato.

In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo all'ammontare del danno originariamente accertato il valore della cosa recuperata, sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

Art. 15 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello il luogo di residenza o sede legale del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 16 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.